

Roma, 03.07.2025



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE
ALL'ASSEGNAZIONE DI SPAZI/IMMOBILI PUBBLICI A GIOVANI UNDER 35 PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI – II EDIZIONE (COD. PROG. 830).**

**FAQ
(Frequently Asked Questions)**

Domanda 1)

Leggendo l'Avviso ci sembra di capire che il finanziamento erogato da ANCI a favore dei Comuni vada a sostenere attività propedeutiche, pianificatorie e di preparazione/allestimento dello spazio per la futura gestione dell'immobile da parte di uno o più soggetti del Terzo settore o privati con una componente maggioritaria di giovani. Questo vuol dire che non sono finanziate le attività che il soggetto assegnatario, individuato dal comune, dovrà svolgere alla conclusione del progetto finanziato da ANCI?

Risposta 1)

In riferimento al vostro quesito, non possono essere finanziate le attività che il soggetto gestore svolgerà successivamente alla conclusione del progetto finanziato da ANCI.

Domanda 2)

Nel caso di soggetto non profit, quando si dice che deve avere componente giovanile di età inferiore a 35 anni, si fa riferimento all'insieme dei soci oppure ai soli organi direttivi?

Risposta 2)

Con riferimento al requisito secondo cui il soggetto gestore, qualora sia un soggetto non profit, debba avere una componente giovanile di età inferiore ai 35 anni almeno maggioritaria (pari al 51%), si precisa quanto segue. L'Avviso pubblico all'articolo 5, comma 3, specifica che il soggetto gestore *“potrà essere un soggetto profit o non profit, e dovrà avere una componente giovanile di età inferiore ai 35 anni – eventualmente nella compagine sociale o societaria – secondo le seguenti percentuali: maggioritaria (51%-66%), forte (66%-100%), esclusiva (100%)”*. Pertanto, la componente giovanile va riferita all'insieme dei soci e non esclusivamente agli organi direttivi.

Domanda 3)

si chiede se tra le attività ammissibili di riqualificazione degli immobili possa essere ricompresa l'installazione dell'impianto di climatizzazione ed eventualmente anche strumenti per eliminare barriere architettoniche (es. montascale)?

Risposta 3)

In merito al vostro quesito, si precisa che, come indicato sia nell'Avviso pubblico che nell'Allegato B *"Indicazioni operative per la predisposizione del Piano finanziario e la Rendicontazione"*, non sono ammissibili spese sostenute per interventi di ristrutturazione/riqualificazione degli spazi/immobili pubblici. Sono invece ammissibili i costi inerenti agli allestimenti degli immobili/spazi, sostenuti direttamente dall'Ente locale o dal Soggetto gestore, per un ammontare massimo pari al 15% del finanziamento nazionale richiesto. Alla luce di quanto sopra, l'installazione di impianti di climatizzazione o strumenti per l'eliminazione di barriere architettoniche (es. montascale), in quanto configurabili come interventi di riqualificazione, non rientrano tra le spese ammissibili.

Domanda 4)

Il Bando all'art. 3.1 dispone che *"Possono partecipare alla presente procedura: - Comuni non capoluogo con popolazione compresa tra 30.000 e 49.999 abitanti¹; Unioni di Comuni di cui all'art. 32 T.U.E.L. 267/20002 con popolazione fino a 49.999 abitanti"*. Si formula il seguente quesito: l'Unione dei Comuni xxx con popolazione di circa 8.400 rientra tra i beneficiari, visto per le Unioni di Comuni non vi è un limite minimo di popolazione ma solo un limite massimo ?

Risposta 4)

In merito al quesito posto, si conferma che ai sensi dell'articolo 3.1 dell'Avviso pubblico, possono partecipare alla procedura: *"Comuni non capoluogo con popolazione compresa tra 30.000 e 49.999 abitanti, Unioni di Comuni di cui all'art. 32 T.U.E.L. 267/2000 con popolazione fino a 49.999 abitanti"*. Pertanto, nel caso specifico dell'Unione dei Comuni xxx, con popolazione di circa 8.400 abitanti, si conferma che rientra tra i soggetti ammissibili, in quanto per le Unioni di Comuni è previsto esclusivamente un limite massimo di popolazione (fino a 49.999 abitanti), senza indicazione di un limite minimo.

Domanda 5)

Nell'Avviso si precisa che il bene deve essere di proprietà del soggetto proponente o nella sua disponibilità. In quest'ultimo caso, la disponibilità deve essere attestata ufficialmente. Un'Unione di Comuni è raro possieda beni immobili, quindi può proporre una candidatura all'Avviso solo scegliendo un bene immobile di proprietà di uno dei Comuni associati. In questo caso, l'Unione inserisce nella delibera richiesta dalla procedura che la Giunta ha individuato il bene "xy" di proprietà del Comune xxx e che lo stesso viene assegnato nella disponibilità totale dell'Unione in caso di approvazione del progetto?

Risposta 5)

Con riferimento alla titolarità dello spazio/immobile, l'art. 5.1 dell'Avviso prevede che la Proposta progettuale debba riguardare uno spazio/immobile pubblico di cui il Soggetto proponente: *"sia proprietario"* oppure *"abbia la disponibilità già formalizzata al momento della candidatura alla*

presente procedura". Pertanto, l'Unione di Comuni potrà candidare un immobile di proprietà di un Comune associato solo qualora la disponibilità da parte dell'Unione risulti già formalizzata al momento della candidatura. Non è sufficiente, ai fini della partecipazione, una semplice previsione condizionata all'approvazione del progetto. ANCI si riserva di richiedere copia del documento attestante tale disponibilità.

Domanda 6)

È possibile prevedere che - nel caso di un progetto presentato da un'Unione di Comuni - le attività future dei gruppi giovanili si realizzino non solo nell'immobile individuato ma che da esso si irradiano anche in spazi situati negli altri Comuni dell'Unione?

Risposta 6)

In merito alla possibilità che le attività future si svolgano anche in altri spazi situati negli altri Comuni dell'Unione, l'Avviso non contempla la possibilità di finanziare attività svolte in più spazi e immobili. L'art. 1.1 dell'Avviso stabilisce infatti che l'intervento deve riguardare *"l'assegnazione a giovani under 35 anni di uno spazio/immobile [...] che sia inutilizzato o parzialmente utilizzato"*, e l'art. 6.1 richiede che la Proposta progettuale preveda attività *"coerenti con il raggiungimento degli obiettivi"*, riferite allo specifico spazio/immobile oggetto di assegnazione. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di un'estensione delle attività ad altri spazi, ma tali attività non sono finanziabili dall'Avviso, né se svolte dal Comune/unione proponente, né se svolte dal soggetto gestore. Di conseguenza la proposta progettuale deve comunque mantenere un riferimento esclusivo e documentato ad un unico spazio/immobile individuato come oggetto della proposta. Eventuali attività complementari in altri luoghi, per essere ammissibili, se realizzate dal Soggetto proponente, dovranno rientrare nella tipologia di attività elencate all'art. 6 dell'Avviso e comunque funzionalmente connesse e giustificate dall'oggetto della Proposta progettuale.

Domanda 7) L'Unione può mettere a cofinanziamento le ore o giornate uomo del proprio personale impegnato nel progetto. Può aumentare questa quota anche utilizzando personale dipendente dei singoli Comuni all'uopo incaricato ?

Risposta 7)

La natura dell'apporto relativo al co-finanziamento è libera; pertanto, l'Unione (ente beneficiario del finanziamento) potrà rendicontare nella suddetta quota il proprio personale interno esclusivamente per le ore dedicate al progetto risultanti dai *timesheet*, purché l'importo non superi il 20% del totale di progetto come previsto dalle "Indicazioni operative per la predisposizione del Piano finanziario e la Rendicontazione" allegate all'Avviso.

Domanda 8)

In riferimento ai punti 1.1 e 1.2 dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all'assegnazione di spazi/immobili di proprietà pubblica a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi di inclusione, aggregazione e partecipazione, si chiede di chiarire quanto segue: Nella definizione dell'accordo/convenzione di assegnazione degli spazi a favore di associazioni giovanili che si costituiranno dopo l'approvazione del progetto, è necessario stabilire fin da subito una durata temporale definita per l'utilizzo degli immobili? Se sì, si richiede di conoscere quale debba essere tale durata (ad es. minimo o massimo previsto) e se vi siano margini di flessibilità da parte dell'Amministrazione comunale proponente nella definizione di tale termine.

Risposta 8)

Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che l'Avviso pubblico, ai punti 1.1 e 1.2, stabilisce che l'oggetto della proposta progettuale è l'attivazione di *“uno spazio/immobile che sia inutilizzato o parzialmente utilizzato, di proprietà comunale oppure di proprietà di altro ente pubblico ma nella disponibilità del Comune”*, da assegnare a *“giovani under 35 anni”*, in forma di soggetto profit o non profit, con componente giovanile almeno pari al 51%. Tuttavia, né l'Avviso pubblico né i relativi allegati stabiliscono una durata minima o massima per l'assegnazione dello spazio/immobile al soggetto gestore. Pertanto, la durata dell'assegnazione non è oggetto di prescrizione vincolante da parte dell'Avviso e può essere definita dal Comune/Unione di Comuni nell'ambito della propria autonomia regolamentare e amministrativa, purché coerente con gli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria e innovazione sociale previsti per la gestione dello spazio da parte del soggetto giovanile.

Domanda9)

Con riferimento all'Avviso pubblico del 17 aprile 2025 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all'assegnazione di spazi immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi (seconda edizione), con la presente si chiede un chiarimento interpretativo in merito al requisito indicato all'art. 5.2, laddove si prevede che: *“Lo spazio/immobile [...] dovrà essere già riqualificato”*. Il Comune di xxx sta valutando la candidatura di una porzione di un immobile comunale attualmente inutilizzato, non ancora oggetto di assegnazione, e potenzialmente idoneo ad accogliere un progetto giovanile innovativo. La porzione d'immobile è strutturalmente agibile e in parte già utilizzabile ma, per garantire una piena funzionalità coerente con il progetto da candidare, risulterebbero necessari interventi puntuali di adeguamento alla normativa sull'accessibilità e alla normativa antincendio. Tali interventi: -sono già conosciuti e descritti dallo stesso ente comunale in un documento tecnico ricognitivo; -verrebbero eseguiti a cura e spese del soggetto giovanile selezionato, nell'ambito di una concessione d'uso gratuita dell'immobile, a fronte dell'impegno contrattuale alla realizzazione di tali interventi, prima dell'avvio delle attività previste nel progetto. Alla luce di quanto sopra, si chiede se tale impostazione (che non configura un progetto di ristrutturazione edilizia né richiede risorse del bando per lavori) possa considerarsi compatibile con il requisito di *“immobile già riqualificato”* richiesto dall'art. 5.2 dell'avviso. Riteniamo infatti che l'immobile, pur parzialmente già utilizzabile, possa considerarsi *“pronto all'uso”* nel momento in cui il soggetto attuatore

selezionato realizzerà, prima dell'avvio del progetto, gli interventi minimi di messa a norma necessari alla piena fruizione dell'immobile, senza incidere sulla tempistica e sugli obiettivi dell'iniziativa.

Risposta 9)

In merito al quesito posto circa la compatibilità dell'impostazione proposta dal Comune di xxx con il requisito dell'art. 5.2 dell'Avviso pubblico, si riportano di seguito i riferimenti testuali rilevanti. L'art. 5.2 dell'Avviso prevede quanto segue: *“Lo spazio o immobile [...] dovrà essere già riqualificato”* e aggiunge che *“non saranno finanziati interventi di ristrutturazione/riqualificazione degli spazi/immobili pubblici”*. Le Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e la rendicontazione ribadiscono: *“non sono ammissibili spese sostenute per interventi di ristrutturazione/riqualificazione degli spazi/immobili pubblici”*. Alla luce di quanto sopra, il requisito di “già riqualificato” implica che l'immobile sia nella condizione di non necessitare ulteriori interventi di riqualificazione. Diverso è per interventi come quelli descritti, ovvero di messa a norma e adeguamento, che sono di rifunionalizzazione. Tanto più se fossero sostenuti dal futuro soggetto gestore selezionato e non comportassero richiesta di contributo a valere sul finanziamento nazionale oggetto del presente Avviso. Si sottolinea l'importanza che, come dichiarato nel quesito, sia documentato che al netto dei suddetti interventi, l'immobile sia “pronto all'uso”.

Domanda 10)

L'Amministrazione comunale intende presentare una proposta progettuale finalizzata alla valorizzazione di un immobile attualmente non utilizzato, situato nel centro storico. L'edificio presenta interessanti potenzialità legate alla sua posizione, ma dispone di spazi limitati che potrebbero non essere sufficienti a ospitare tutte le attività previste. Per questo motivo, al fine di sviluppare un progetto articolato e completo, si ritiene opportuno includere un secondo immobile, anch'esso non utilizzato e collocato sempre all'interno del centro storico, seppur in un punto diverso rispetto al primo. Si chiede pertanto se sia ammissibile elaborare e presentare un'unica proposta progettuale che comprenda interventi e attività distribuiti su due immobili distinti, ma comunque coerenti e integrati all'interno di un medesimo disegno strategico di valorizzazione di spazi comunali da destinare ad attività per i giovani della città. Se necessario per una vostra valutazione inviamo planimetrie.

Risposta 10)

In riferimento al quesito posto, si precisa che, come indicato all'art. 5 dell'Avviso pubblico, *“la Proposta progettuale del Soggetto proponente dovrà riguardare uno spazio/immobile pubblico”* e che l'obiettivo dell'intervento è l'attivazione di *“uno spazio/immobile che sia inutilizzato o parzialmente utilizzato”* di proprietà comunale oppure di altro ente pubblico ma nella disponibilità del Comune. Anche l'Allegato A – Indicazioni operative per la predisposizione della proposta progettuale – conferma che la proposta deve riferirsi ad *“uno spazio/immobile”*, e la descrizione progettuale deve riportare le caratteristiche dell'*“immobile/spazio oggetto di assegnazione”*. Pertanto, si conferma che ciascuna proposta progettuale deve riferirsi ad un unico spazio o immobile pubblico. Detto questo, ciò riguarda l'immobile oggetto della proposta progettuale e che sarà oggetto di assegnazione a soggetto gestore, almeno e prevalentemente, under 35. Nulla

esclude che attività svolte dal Soggetto proponente (ovvero il Comune) di cui all' Articolo 6 - Tipologie di attività finanziabili, propedeutiche all'assegnazione in gestione dell'immobile oggetto della proposta, siano svolte in altro immobile inutilizzato. Nulla esclude altresì che il Soggetto gestore proponga un piano di gestione che prevede attività da svolgere anche in altro immobile, ma i costi e le spese relative a queste ultime attività non potranno essere coperte dal finanziamento nazionale erogato in base all'Avviso ANCI. Il finanziamento ANCI coprirà solo le spese e i costi relativi alla gestione dell'immobile oggetto della proposta progettuale del Comune e secondo le regole e nei limiti indicati nell'Avviso e nei suoi allegati.